

Procedura per la gestione di segnalazioni "whistleblowing" interne ex D.lgs. n. 24/2023



Sommario

1 PREMESSA	3
2 SCOPO DELLA PROCEDURA E AMBITO DI APPLICAZIONE	3
3 DESTINATARI DELLA PROCEDURA (SEGNALANTI)	3
4 OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE	4
5 CANALI DI SEGNALAZIONE	4
6 CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA E GESTORE	5
7 PIATTAFORMA	6
3 Procedura di Gestione della segnalazione	6
GARANZIE E TUTELE DEL SEGNALANTE E DEL SEGNALATO	7
.0 Trattamento dati personali e conservazione della documentazione	7
1 DOCUMENTI COLLEGATI E AGGIORNAMENTO PROCEDURA	7



1 Premessa

Il 10 marzo 2023 il Presidente della Repubblica ha emanato il Decreto n. 24/2023 (di seguito anche "Decreto Whistleblowing") in attuazione della direttiva (UE) 2019/1937, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni delle diritto dell'Unione, e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative. Lo scopo della suddetta direttiva è di disciplinare la protezione dei whistleblowers (o "segnalanti" nella traduzione italiana del testo) all'interno dell'Unione, mediante norme minime di tutela, volte a uniformare le normative nazionali, tenendo conto che coloro "che segnalano minacce o pregiudizi al pubblico interesse di cui sono venuti a sapere nell'ambito delle loro attività professionali esercitano il diritto alla libertà di espressione" (cfr. considerando 31). La normativa italiana è, in parte, già allineata alle previsioni della suddetta direttiva, essendo la materia del c.d. whistleblowing, già regolata, per il settore pubblico e per il settore privato, rispettivamente, dai decreti legislativi 20 marzo 2001, n. 165 (articolo 54-bis) e 8 giugno 2001, n. 231 (articolo 6, commi 2-bis e ss.), poi modificati dalla legge 30 novembre 2017, n. 179. Pertanto, il legislatore italiano ha ritenuto di raccogliere in un unico testo normativo la disciplina relativa al whistleblowing, tenendo conto delle previsioni legislative vigenti e di quelle da adottare per conformarsi alla suddetta direttiva, quindi dando una portata più ampia rispetto all'ambito di applicazione previsto da quest'ultima.

La L.M. dei F.lli Monticelli S.p.A. (di seguito anche "L.M. Monticelli " o la "Società"), nello svolgimento della propria attività imprenditoriale ed all'interno della propria organizzazione, intende promuovere una cultura aziendale caratterizzata da comportamenti corretti e da una buona governance; per questa ragione, riconosce l'importanza di avere una procedura interna che disciplini la segnalazione di condotte illecite ed al fine di ottemperare al disposto del suddetto Decreto n. 24/2023, ha deciso di adottare la presente procedura (di seguito "Procedura Whistleblowing" o anche semplicemente la "Procedura").

2 Scopo della procedura e ambito di applicazione

La presente Procedura ha lo scopo di istituire e regolamentare i canali di segnalazione, che garantiscano la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, nonché le misure di protezione previste dalla normativa vigente, e disciplina il processo di ricezione, trattamento e gestione delle segnalazioni, nel rispetto della disciplina vigente applicabile. Essa si applica esclusivamente alla società L.M. Monticelli e non modifica in alcun modo le modalità di segnalazione all'Organismo di Vigilanza eventualmente istituito ex D.Lgs. n. 231/2001 (di seguito anche "OdV").

3 Destinatari della procedura (segnalanti)

La presente Procedura è destinata solo ai soggetti indicati dall'art. 3, comma 3 del Decreto Whistleblowing, che segnalano le violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea, acquisite nell'ambito del proprio lavoro nella e/o per la L.M. Monticelli (di seguito anche "Segnalanti/e"), ossia:

- i lavoratori subordinati di qualsiasi tipo, comprese le figure assimilabili per legge, i somministrati, gli interinali ed i prestatori occasionali;
- i lavoratori autonomi di qualsiasi tipo, comprese le figure assimilabili per legge;
- i lavoratori o i collaboratori che, anche se non rientranti nelle suddette categorie, svolgono la propria attività lavorativa presso la Società;
- i liberi professionisti ed i consulenti, che prestano la propria attività presso la Società, compresi i fornitori strategici della stessa;
- i volontari ed i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la Società;
- gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso la Società (ad esempio i soci, i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, i singoli Amministratori e gli Amministratori delegati, i componenti dell'OdV, se nominato).



Non saranno trattate le segnalazioni ricevute da soggetti diversi rispetto a quelli sopra elencati, ai quali non si applicano le tutele e sanzioni previste dal Decreto Whistleblowing.

4 Oggetto della segnalazione

Per "segnalazione" si intende la rivelazione spontanea da parte di uno dei soggetti sopra elencati (c.d. Segnalante) di violazioni (comportamenti, atti od omissioni) di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea, lesive dell'interesse pubblico o dell'integrità della Società, di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza nel proprio contesto lavorativo (di seguito "Segnalazione/i"), che consistono in:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 o violazioni del modello organizzativo (di seguito anche "MOG") se adottato, compreso il codice etico (di seguito "Codice Etico");
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali (per esempio riguardo gli appalti pubblici, i servizi, prodotti scambiati nei mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, la salute pubblica, la protezione dei consumatori, la tutela della vita privata, la protezione dei dati personali e la sicurezza delle reti e dei sistemi informativi);
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione europea nei settori sopra indicati;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea tutelati ai sensi dell'art. 325 TFUE;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno di cui all'art. 26, par. 2, TFUE, comprese le violazioni delle norme UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché di imposte sulle società.

Non saranno trattate le segnalazioni diverse da quelle sopra indicate e le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del Segnalante, che attengono esclusivamente al suo rapporto individuale di lavoro, oppure inerenti al suo rapporto di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate. Inoltre, non rientrano nell'ambito di applicazione del Decreto Whistleblowing e della presente Procedura le violazioni già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali, nonché le violazioni in materia di sicurezza nazionale, di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

La Segnalazione deve avere un contenuto preciso, dettagliato, circostanziato e verificabile, deve fare riferimento a fatti rilevanti e deve essere basata su fondati motivi e notizie veritiere. Pertanto, il Segnalante è tenuto a riportare in modo chiaro e completo tutti gli elementi utili per consentire di effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari per valutare la Segnalazione, tra i quali a titolo esemplificativo:

- le sue generalità, con indicazione della posizione/funzione o attività svolta nell'ambito della Società (salvo il caso in cui scelga di mantenere l'anonimato);
- la descrizione dei fatti oggetto di Segnalazione e delle circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi;
- la descrizione delle circostanze in cui il Segnalante è venuto a conoscenza dei fatti oggetto di Segnalazione;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare l'autore delle violazioni segnalate (di seguito "Segnalante");
- le generalità di eventuali altri soggetti che possano riferire sulle violazioni segnalate, o altri elementi che consentano l'identificazione degli stessi;
- l'allegazione di documenti a riprova di quanto segnalato, oppure, ove questi non siano nella disponibilità del Segnalante, l'indicazione degli estremi degli stessi, del luogo ove siano custoditi o del soggetto che li detenga. Sebbene sia prevista dalla legge la possibilità di effettuare Segnalazioni anonime, L.M. Monticelli incoraggia a preferire quelle nominative, per poter garantire la tempestività e l'efficienza nella gestione delle stesse.

5 Canali di segnalazione

Il Segnalante può utilizzare i seguenti canali di segnalazione:

- canale di segnalazione interna: che è attivato dalla Società in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 4 del Decreto Whistleblowing (di seguito "Canale di Segnalazione Interna" o "Segnalazione Interna"), come meglio descritto nei successivi capitoli;



- <u>canale di segnalazione esterna:</u> che è attivato dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), come previsto dall'art. 7 del Decreto Whistleblowing, e può essere utilizzato dal Segnalante nei seguenti casi:
- non è prevista l'attivazione obbligatoria per legge del canale di segnalazione interna, oppure questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme al Decreto n. 24/2023;
- ha già effettuato una Segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito o che la stessa possa determinare il rischio di ritorsione;
- ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
- -divulgazione pubblica: rendere di pubblico dominio informazioni sulla violazione tramite la stampa, mezzi elettronici o altri mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone (per esempio TV, social network), nei seguenti casi:
- il Segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna o direttamente una segnalazione esterna e non ha ancora ricevuto riscontro nei termini previsti per legge;
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un <u>pericolo imminente o palese</u> <u>per il pubblico interesse</u>;
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto (per esempio occultamento o distruzione di prove, fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa).

6 Canale di segnalazione interna e gestore

La L.M. Monticelli ha attivato un proprio canale di segnalazione interna, che utilizza una piattaforma informatica (di seguito la "Piattaforma") per garantire, anche attraverso strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, come previsto dall'art. 4 del Decreto Whistleblowing.

La gestione del suddetto canale di segnalazione interna è affidata ad un **Gestore esterno** nominato, fino a che non verrà istituito l'OdV (di seguito il "Gestore"), autonomo e con personale specificamente formato, che svolge le seguenti attività, conformemente a quanto previsto dal Decreto Whistleblowing:

- rilasciare al Segnalante avviso di ricevimento della Segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- mantenere le interlocuzioni con il Segnalante e, se necessario, chiedere integrazioni alla Segnalazione;
- dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- fornire riscontro alla Segnalazione entro **tre mesi** dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della Segnalazione;
- mettere a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne.
- Le Segnalazioni possono essere effettuate tramite l'accesso alla Piattaforma, come meglio descritto nei successivi capitoli, nelle seguenti forme:
- in forma scritta, con modalità informatiche (compilando l'apposito form della Piattaforma o tramite il box trasparente);
- in forma orale, tramite messaggio vocale registrato e allegato attraverso la Piattaforma, per garantire l'anonimato e la riservatezza;
- richiedendo un incontro in presenza.

Le Segnalazioni non possono essere inviate attraverso forme diverse da quelle sopra indicate ed utilizzabili esclusivamente tramite la Piattaforma o attraverso il box trasparente predisposto dall'azienda – se cartacee, in quanto le segnalazioni ricevute per esempio via email o a mezzo del servizio postale non possono garantire totalmente il rispetto dell'obbligo di riservatezza previsto dal Decreto Whistleblowing. Ad ogni modo, eventuali Segnalazioni da **chiunque** ricevute al di fuori della Piattaforma o dal box trasparente, dovranno essere



trasmesse tempestivamente al Gestore, che valuterà come procedere, seguendo poi la procedura di gestione prevista di seguito. di riservatezza previsto dal Decreto Whistleblowing.

7 Piattaforma

La Piattaforma è raggiungibile tramite il sito web della Società: www.monticelli.it nella apposita sezione "Whistleblowing" ed al seguente link https://whistleblowing.varhub.it/Whistleblowing?code=LMDEIFLLIMONTICELLIS.

La Piattaforma adotta la politica c.d. "no log", cioè non rileva in alcun modo, né diretto né indiretto, informazioni sulle modalità di accesso alla stessa (per esempio il server e/o l'indirizzo IP), al fine di garantire l'obbligo di riservatezza previsto dal Decreto Whistleblowing. Essa è fornita da un soggetto specializzato, terzo ed indipendente dalla Società e che garantisce elevati standard di sicurezza, impiegando sistemi di cifratura avanzata ed altri metodi di protezione da accessi non autorizzati.

Le Segnalazioni trasmesse mediante la Piattaforma sono ricevute dal Gestore, che ha accesso alla stessa. Dopo l'accesso alla Piattaforma, il Segnalante sarà guidato nella compilazione di un questionario formato da domande aperte e/o chiuse, che gli consentiranno di fornire tutti gli elementi utili per la gestione della Segnalazione. Nel momento dell'invio della Segnalazione, la Piattaforma rilascerà al Segnalante un ticket contenente un codice identificativo univoco, che servirà allo stesso per accedere alla sua Segnalazione tramite la Piattaforma, per esempio al fine di: monitorare lo stato di avanzamento della sua Segnalazione, inserire ulteriori elementi alla sua Segnalazione, rispondere ad eventuali richieste di chiarimento e/o integrazione del Gestore, instaurare un colloquio virtuale con il Gestore.

Il Segnalante deve conservare il ticket e mantenerlo riservato. non sarà responsabile per l'eventuale furto e/o smarrimento ed in tali casi, il Segnalante perderà la possibilità di riaccedere alla propria Segnalazione, non essendo possibile rigenerare il ticket, pertanto, in tali casi egli dovrà necessariamente presentare una nuova Segnalazione.

8 Procedura di gestione della segnalazione

Le Segnalazioni ricevute sono gestite attraverso la seguente procedura:

- analisi preliminare: il Gestore rilascia al Segnalante avviso di ricevimento della Segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione e verifica la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dal Decreto Whistleblowing (ossia se il Segnalante rientra tra i soggetti qualificati, se la violazione rientra tra quelle segnalabili e la fondatezza della Segnalazione). In questa fase il Gestore potrà avvalersi del supporto di professionisti esterni e di specifiche funzioni aziendali, per quanto di competenza e qualora necessario, e potrà richiedere al Segnalante chiarimenti e/o ulteriori informazioni o documenti mediante la Piattaforma, in particolare in caso di Segnalazione anonima. Se a seguito di tali analisi preliminari, risulti che il Segnalante non rientra tra i soggetti qualificati, oppure la violazione non rientra tra quelle segnalabili, oppure emerga l'assenza di elementi sufficientemente circostanziati o l'infondatezza dei fatti riportati, la Segnalazione sarà archiviata, con comunicazione al Segnalante delle relative motivazioni; se, invece, la Segnalazione risulti fondata, verrà avviata la successiva fase istruttoria.
 - ✓ istruttoria: in questa fase il Gestore provvederà a:
- avviare attività di approfondimento o analisi specifiche;
- coinvolgere il Collegio Sindacale, qualora le segnalazioni riguardino un Ad o un componente del CdA;
- concordare con il responsabile della funzione interessata dalla Segnalazione l'eventuale "action plan" necessario per la rimozione delle debolezze di controllo rilevate;
- concordare con la Società eventuali iniziative da intraprendere per tutelare gli interessi della stessa o per porre in essere condotte riparatorie;
- richiedere, se possibile, l'avvio di un procedimento disciplinare nei confronti del Segnalante, nei casi previsti dal Decreto Whistleblowing;
- sottoporre i risultati a chi di competenza affinché vengano intrapresi i più opportuni provvedimenti.
 - ✓ chiusura della Segnalazione: il Gestore si impegna a fornire riscontro alla Segnalazione entro tre mesi
 dalla data dell'avviso di ricevimento e con tale comunicazione dichiara la chiusura del procedimento.



9 Garanzie e tutele del segnalante e del segnalato

Il Gestore e comunque tutti i soggetti eventualmente coinvolti nella gestione delle Segnalazioni sono tenuti a garantire la riservatezza sull'esistenza e sul contenuto delle stesse, nonché sull'identità dei Segnalanti e dei Segnalati, in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto Whistleblowing.

In particolare, l'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione dalla quale possa evincersi, direttamente e/o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate senza il consenso espresso del Segnalante, a soggetti diversi dal Gestore o comunque da quelli autorizzati a trattare tali dati. Nei confronti del Segnalante non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione per la Segnalazione effettuata (per esempio il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti, la retrocessione di grado o la mancata promozione, il mutamento di funzioni o il cambiamento di luogo di lavoro, l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, la discriminazione o comunque un trattamento sfavorevole, la mancata conversione del contratto o il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata dello stesso, ecc.). Inoltre, è istituito presso l'ANAC l'elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno e quest'ultime possono comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritengono di aver subito.

Salvo quanto previsto dall'art. 20 del Decreto Whistleblowing, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del Segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, oppure la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, non sono garantite le suddette tutele ed al Segnalante è irrogata una sanzione disciplinare e, ove non applicabile, valgono i rimedi e le azioni previste per legge.

La Società garantisce al Segnalato le stesse tutele previste per il Segnalante, fino alla conclusione del procedimento, fatta salva ogni ulteriore forma di responsabilità prevista per legge, che imponga l'obbligo di comunicare l'identità dello stesso (per esempio l'ordine dell'Autorità giudiziaria).

10 Trattamento dati personali e conservazione della documentazione

Il trattamento dei dati personali nell'ambito delle Segnalazioni avviene in conformità a quanto previsto dall'art. 13 del Decreto Whistleblowing e nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente ed applicabile in materia di protezione dei dati personali (privacy), compreso il Regolamento UE 2016/679 (di seguito anche "GDPR"), nonché di eventuali altre leggi e/o regolamenti applicabili, come specificato nell'informativa privacy per i Segnalanti (di seguito "Informativa Privacy Whistleblowing") pubblicata sulla Piattaforma.

Le Segnalazioni ricevute e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario alla gestione della Segnalazione e comunque non oltre cinque anni dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di gestione della stessa, come previsto dall'art. 14 del Decreto n. 24/2023. Se la Segnalazione dovesse risultare fondata e/o se dovesse essere avviata un'azione disciplinare e/o giudiziaria, sarà conservata per dieci anni o per il maggior periodo eventualmente necessario per adempiere a disposizioni di legge e/o a fini di tutela giudiziaria, nel rispetto dei termini di prescrizione e/o decadenza eventualmente previsti.

11 Documenti collegati e aggiornamento procedura

Per garantire la fornitura di informazioni chiare ed accessibili a tutti, come previsto dal Decreto Whistleblowing, ha predisposto le seguenti policy, con le procedure specifiche per i vari destinatari, consultabili all'interno della Piattaforma:

- Procedura per il Gestore della Piattaforma;
- Procedura per il Segnalante;
- Procedura per i Soggetti riceventi la Segnalazione.

La presente Procedura e tutte le policy ed i documenti ad essa collegati saranno oggetto di revisione periodica, per garantire il costante aggiornamento alla normativa di riferimento, nonché l'allineamento con eventuali modifiche e/o integrazioni organizzative e/o operative.

Osimo, li 13.06.2025

L.M. dei F.IIi MONTICELLI S.p.A.

Via Giuggioli, 30, 60027 Osimo (AN) - ITALY

Tel. +39 071 7230252 r.a. - Fax +39 071 713313 - E-Mail: info@monticelli.it

L.M. dei F.lli Monticelli S.p.A.